

Requisiti

Il Prestito è riservato ai Clienti non consumatori in forma di società di capitali, incluse società cooperative, classificate come MID/LARGE, con sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Per la concessione del Prestito, il Cliente deve possedere e rispettare i requisiti stabiliti da SACE per il rilascio della Garanzia, meglio specificati nel presente Foglio Informativo.

Il Cliente deve essere intestatario, al momento della Richiesta del Finanziamento, di un conto corrente di corrispondenza acceso in Italia presso la Banca o presso un altro intermediario.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Sede Legale: Via Molino, 4 – 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 – 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Il finanziamento con Garanzia SACE ARCHIMEDE (di seguito "**Prestito**" o "**Finanziamento**") è un finanziamento a medio/lungo termine dedicato alle imprese italiane in forma di società di capitali, incluse società cooperative, classificate come MID/LARGE, con sede legale o stabile organizzazione in Italia.

La Garanzia SACE ARCHIMEDE (di seguito "**Garanzia**"), rilasciata dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. (di seguito "**SACE**"), consente alle aziende di accedere più facilmente ai finanziamenti, rivolti ad effettuare investimenti all'estero, investimenti in Italia idonei a supportare l'espansione e/o mantenere la competitività delle società sui mercati internazionali, o ad approntare forniture o produzioni destinate all'estero. Il Prestito potrà essere assistito da garanzie reali o personali.

L'erogazione del Finanziamento da parte del soggetto finanziatore (di seguito "**Banca**") può avvenire in un'unica soluzione, ovvero in più rate, restando fermo che il Prestito o la prima Rata dello stesso viene erogato entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio della Garanzia da parte di SACE su un conto corrente intestato al Cliente che sia aperto in Italia al momento della Richiesta del Finanziamento.

Il Finanziamento va rimborsato mediante il pagamento periodico di rate trimestrali secondo il piano di ammortamento indicato nel "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

Requisiti delle Imprese Beneficiarie

Il Prestito è riservato a Clienti non consumatori quali, società di capitali, incluse società cooperative, classificate come MID/LARGE, (di seguito “**Impresa Beneficiaria**” o “**Cliente**”) che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- i. essere validamente costituite ed esistenti, in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, classificate come MID/LARGE;
- ii. avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia;
- iii. alla data della Richiesta di Finanziamento: (a) non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; (b) non rientrare nella definizione di PMI; (c) non risultare classificate tra le esposizioni deteriorate e non presentare un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20%;
- iv. alla data della Richiesta di Garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:
 - a. non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - b. non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'Impresa Beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa Beneficiaria;
 - c. non avere Segnalazioni Negative, e
 - d. non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le Imprese Beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa Data di Erogazione;
- v. negli ultimi sei mesi antecedenti alla richiesta della Garanzia, il Cliente non abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE ai sensi delle Condizioni Generali, il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del Finanziamento, supera l'importo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- vi. avere, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un *rating* in ogni caso non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala *Standard & Poor's*.

Scopo e caratteristiche del Finanziamento

Il Finanziamento deve essere utilizzato per le finalità specificamente descritte all'interno delle Condizioni Generali:

- il pagamento dei costi e delle “**Spese da Sostenere**” alla data di richiesta del Finanziamento da parte dell'Impresa Beneficiaria, per realizzare le Operazioni indicate nell'Autocertificazione;
- il pagamento dei costi e delle “**Spese Sostenute**” da parte dell'Impresa Beneficiaria (fatta eccezione per i costi e le spese connessi a esigenze di capitale circolante), per realizzare le Operazioni indicate nell'Autocertificazione, già sostenute con fondi propri non oltre i 24 (ventiquattro) mesi antecedenti alla data di Richiesta del Finanziamento e nei limiti in cui almeno un importo pari al 20% del Finanziamento richiesto sia destinato a spese e/o costi ancora da sostenere in relazione alle Operazioni.

Di seguito (lo “**Scopo**”).

In particolare, questo strumento ha lo scopo di finanziare i costi e le spese inerenti all'attività produttiva caratteristica dell'Impresa Beneficiaria secondo le finalità descritte nel *Modulo Archimede* allegato alle Condizioni Generali.

Importo del Finanziamento

L'importo del Finanziamento assistito da Garanzia SACE dovrà essere compreso tra un minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro e un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro.

Per i finanziamenti aventi un importo garantito da SACE in linea capitale maggiore di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), la Banca dovrà allegare alla Richiesta di Garanzia SACE: (a) l'estratto dell'istruttoria creditizia e, ove presente, il *term sheet*; (b) una descrizione dell'eventuale Garanzia Reale; (c) ove acquisiti dalla Banca

nell'ambito della propria istruttoria creditizia, il bilancio infrannuale e il *forecast* dell'anno in corso e il *business plan* (ove disponibile) dell'Impresa Beneficiaria e, se del caso, della persona giuridica terza che agisca in qualità di Garante; (d) la Centrale Rischi aggiornata dell'Impresa Beneficiaria e dell'eventuale Garante, solo qualora la Banca vi sia abilitata.

Garanzia SACE e ulteriori garanzie

L'erogazione del Finanziamento è in ogni caso subordinata all'acquisizione della Garanzia e, in caso di rifiuto da parte di SACE al rilascio della stessa, il Finanziamento non potrà essere erogato dalla Banca. Sono escluse le operazioni di rifinanziamento del debito.

Il Finanziamento, sulla base dell'accordo stipulato tra SACE e la Banca, sarà garantito per una quota non superiore al 70% dell'importo in linea capitale del Finanziamento (comprensivo di interessi e capitale) che residua alla data dell'ultimo pagamento regolarmente effettuato dal Cliente e nella misura massima dell'Importo Massimo Garantito indicato nella documentazione di rilascio della Garanzia emessa da SACE.

Ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis* del Decreto Legge n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003, la Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato Italiano nei limiti delle quote previste dalla Normativa SACE, esplicita, irrevocabile, rilasciata secondo il modello di cui all'allegato 5 delle Condizioni Generali, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari alla Percentuale Garantita e fino ad un ammontare massimo pari all'Importo Massimo Garantito.

L'efficacia della Garanzia è sospensivamente condizionata (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) all'erogazione per intero, ovvero alla prima erogazione, di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE tramite il portale *online*.

Le circostanze di cui ai punti (i) e (ii) dovranno comunque verificarsi entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal rilascio della Garanzia. Trascorso inutilmente il termine, la Garanzia diverrà definitivamente inefficace.

Alla Data di Pagamento delle somme dovute da SACE, ai sensi di ciascuna Garanzia, SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati in tutti i diritti di ciascun soggetto finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE e dello Stato italiano nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Dopo l'escussione della Garanzia, la Banca e SACE, quest'ultima anche per conto dello Stato italiano, gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, autonomamente a propria cura e spese in relazione, rispettivamente, alla percentuale non garantita e alla Percentuale Garantita, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni.

Si precisa che la Banca e/o SACE potranno richiedere all'Impresa Beneficiaria, in funzione delle valutazioni del merito creditizio, ulteriori garanzie personali, reali, nonché vincoli o specifiche cautele.

Qualora il rimborso del Finanziamento sia integralmente coperto da una garanzia autonoma e a prima richiesta rilasciata da una persona giuridica terza che rispetti tutti i requisiti previsti per le Imprese Beneficiarie ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia SACE si farà riferimento alle metodologie interne e alle valutazioni di SACE in relazione al Garante, se migliore di quello dell'Impresa Beneficiaria. Resta inteso che tale garanzia dovrà: (i) essere conforme ai requisiti previsti dagli artt. 213 (*Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti*) e 215 (*Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali*) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come eventualmente successivamente modificati o integrati, ai fini della c.d. "*credit risk mitigation*", nonché di altra normativa di vigilanza prudenziale di volta in volta applicabile ai fini della mitigazione del rischio; e (ii) avere ad oggetto il rischio di mancato rimborso del Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori.

Istruttoria e rilascio della Garanzia

La formale presentazione della Richiesta di Garanzia SACE avverrà esclusivamente a seguito del positivo rilascio, da parte di SACE, di un parere preliminare finalizzato ad una valutazione del profilo di rischio dell'Impresa Beneficiaria (il **"Parere Preliminare"**) e che la Banca, previo coordinamento con le competenti strutture di SACE, potrà richiedere accedendo al portale *online* ed allegando il Questionario di Addizionalità, debitamente compilato dall'Impresa Beneficiaria sulla base delle informazioni disponibili. La richiesta di Parere Preliminare dovrà essere corredata degli usuali elementi informativi previsti per una prima valutazione creditizia (i.e. descrizione dell'iniziativa sottostante al Finanziamento, della controparte, dati di bilancio infrannuale e *forecast* di chiusura anno, *business plan* (ove disponibile), centrale rischi). Nel Parere Preliminare verrà indicato l'importo finanziabile, la percentuale di copertura (tenuto conto anche delle risultanze del Questionario di Addizionalità), la durata massima ammissibile e ulteriori elementi tecnico contrattuali rilevanti. Il Parere Preliminare ha validità di tre (3) mesi, non assume carattere di delibera e non vincola SACE in ordine alla eventuale successiva emissione della Garanzia SACE, che resta subordinata a quanto successivamente esplicitato nel presente paragrafo.

Resta peraltro inteso che la Richiesta di Garanzia SACE, da presentarsi secondo le modalità di seguito previste, dovrà essere in linea con i termini e condizioni indicati nel Parere Preliminare e richiamare espressamente lo stesso Parere Preliminare (mediante il relativo numero identificativo).

Ai fini del rilascio della Garanzia, l'Impresa Beneficiaria dovrà presentare alla Banca un'apposita Richiesta di Finanziamento (di seguito **"Richiesta di Finanziamento"**) unitamente alla relativa Autocertificazione e ad una versione aggiornata del Questionario di Addizionalità, eventualmente integrata con le informazioni precedentemente non disponibili.

La Banca effettuerà l'istruttoria creditizia (unitamente a verifiche antiriciclaggio), inclusa la verifica circa la correttezza e completezza formale della compilazione e sottoscrizione della Richiesta di Finanziamento e della relativa Autocertificazione.

La Banca, ottenuta l'approvazione dell'Operazione da parte dei propri competenti organi deliberanti, trasmetterà a SACE, mediante il portale *online*, la Richiesta di Garanzia e gli altri documenti elencati nell'allegato 4 alle Condizioni Generali (*Richiesta di Garanzia SACE*), prima di addivenire alla stipula del Contratto di Finanziamento con l'Impresa Beneficiaria.

Resta inteso che la Banca potrà procedere all'invio della Richiesta di Garanzia SACE solo successivamente all'adesione del Cliente alle Condizioni Generali e durante il Periodo di Accumulo.

SACE effettuerà a sua volta l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia, esclusivamente una volta ricevuta la documentazione dalla Banca, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti.

Nel caso di esito positivo, SACE emetterà la Garanzia mediante il medesimo portale, utilizzando il modello di cui all'allegato 5 alle Condizioni Generali (*Garanzia SACE*), comunicando altresì alla Banca il Codice Unico Identificativo relativo alla Garanzia.

La Banca, a seguito dell'emissione della Garanzia e dopo aver ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento erogandolo per intero, ovvero effettuando la prima erogazione in caso di Finanziamento con erogazioni multiple, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE.

Con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia, la Banca notificherà tempestivamente a SACE ciascuna Data di Erogazione mediante il portale *online*, entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale data.

SACE assocerà al Codice Unico Identificativo e alla connessa Garanzia la prima (ovvero unica) Data di Erogazione segnalata dalla Banca, attribuendo alla stessa la data di decorrenza della Garanzia.

Remunerazione della Garanzia a SACE

L'acquisizione della Garanzia prevede il pagamento a SACE di una commissione, determinata in base all'insindacabile giudizio della stessa sulla base delle proprie valutazioni, quale corrispettivo per l'emissione di ciascuna garanzia in più soluzioni corrispondendo entro ciascuna Data di Pagamento gli importi della

Remunerazione SACE *Running* dovuti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento, oltre agli eventuali interessi di mora corrisposti dall'Impresa Beneficiaria, maturati ai sensi del Contratto di Finanziamento con riferimento agli importi della Remunerazione SACE *Running* in relazione a ciascuna Garanzia.

La commissione, avente valore di mercato, può variare in funzione della durata del Finanziamento, del momento specifico del mercato e verrà applicata allo *Spread* quale specifica quota parte dello stesso.

Si precisa che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.

Qualora la Banca non corrisponda, in tutto o in parte, gli importi dovuti a titolo di Remunerazione SACE entro i termini di pagamento previsti, su tali importi matureranno gli interessi al tasso annuo dello 0,50% ove il mancato o ritardato pagamento sia ed essa imputabile.

Obblighi delle Imprese Beneficiarie

L'Impresa Beneficiaria, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo *Requisiti delle Imprese Beneficiarie* del presente Foglio Informativo, nonché quanto indicato all'art. 2 delle Condizioni Generali e negli allegati 2 e 3 alle Condizioni Generali, deve dichiarare:

- di conoscere, approvare e osservare i principi del Codice Etico di SACE e il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SACE ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico;
- di non trasferire al di fuori dell'Italia le proprie attività produttive, di ricerca e di sviluppo per le quali viene richiesto il Finanziamento e concessa la Garanzia;
- di non rientrare nella definizione di PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione UE 2006/361/CE.

L'Impresa Beneficiaria si impegna ad aprire un conto corrente in Italia sul quale verrà accreditato il Finanziamento e assumerà l'impegno a fornire alla Banca e a SACE (all'indirizzo PEC sace.controlling@pec.it) avendo cura di indicare, nell'oggetto della comunicazione, il numero della Garanzia) la seguente documentazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei relativi poteri:

- (a) su base semestrale: una relazione relativa allo stato di avanzamento dell'Operazione che includa, altresì, una dichiarazione che confermi che i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo Scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione; (nel caso in cui l'Operazione consista nel capitale circolante, la relazione si intenderà riferita al completamento delle forniture/subforniture sottostanti il capitale circolante); si precisa che esclusivamente nel caso in cui il Finanziamento sia utilizzato per finanziare le Operazioni di cui ai paragrafi A.3 e A.4 dell'Autocertificazione, la relazione dovrà indicare i costi sostenuti e i benefici ottenuti in conformità agli *standard* previsti: i) dalla Tassonomia europea adottata in esecuzione del Regolamento UE 852/2020, come di volta in volta integrato e modificato, ed ivi inclusi gli atti delegati di volta in volta emanati in attuazione di detto Regolamento; ii) dagli Indicatori di sostenibilità ambientale per la finanza verde adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, applicabili ai sensi della delibera CIPESS del 29 settembre 2020 (Delibera n. 55/2020). Tali *standard* sono alternativi ed eleggibili in base ai criteri di vaglio tecnico utilizzati per la valutazione dell'Operazione;
- (b) entro il sesto mese successivo al completamento dell'Operazione (ovvero, nel caso di spese o costi già sostenuti, alla relativa erogazione): una dichiarazione che confermi che un importo pari a quello del Finanziamento è stato utilizzato ai fini della realizzazione dell'Operazione ovvero che tutti i proventi di cui al Finanziamento sono stati usati esclusivamente in conformità con lo Scopo ai fini della realizzazione dell'Operazione, unitamente alla conferma del perseguimento dell'Obiettivo Ambientale, esclusivamente nel caso in cui il Finanziamento sia utilizzato per finanziare le Operazioni di cui ai paragrafi A.3 e A.4 dell'Autocertificazione; (nel caso in cui l'Operazione consista nel capitale circolante, la relazione si intenderà riferita al completamento delle forniture/subforniture sottostanti il capitale circolante).

L'Impresa Beneficiaria si impegna altresì a conservare (e fare in modo che tutte le società del gruppo conservino), fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di rimborso integrale del Prestito, tutti i contratti, fatture, evidenze e qualsiasi altra documentazione (sottoscritta, emessa o ricevuta) oltre ai giustificativi delle Spese Sostenute in connessione con lo Scopo del Prestito.

L'Impresa Beneficiaria metterà a disposizione della Banca e, su richiesta, di SACE (e/o dei rappresentanti autorizzati o consulenti nominati dalla Banca e/o da SACE) informazioni, evidenze e documenti nella propria disponibilità, e a consentire alla Banca e, su richiesta, a SACE (e/o ai rappresentanti autorizzati o consulenti nominati da SACE) di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici al fine di porre in essere

un'ispezione o verifica allo scopo di consentire alla Banca e/o a SACE di effettuare verifiche circa il rispetto dei termini di cui al Contratto, l'utilizzo dei proventi del Prestito in conformità con le finalità indicate allo Scopo; il Cliente dovrà pertanto cooperare e fornire la necessaria assistenza in connessione con tali visite.

L'Impresa Beneficiaria condurrà le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia.

Per maggiori dettagli sulle Condizioni Generali della Garanzia e di SACE, si rimanda alla seguente pagina internet: <https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-archimede>.

Principali rischi del Finanziamento

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel Contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza.

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro (c.d. "*tasso floor*").

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 6,73%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Importo finanziato: € 500.000,00

Durata: 84 mesi oltre un periodo di preammortamento di 12 mesi

Data erogazione: 01/08/2026 - Decorrenza ammortamento: 01/10/2027

Tasso di interesse nominale annuo: 5,00 %

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore – Base 1,50%

Spread: 2,50%

Tasso di interesse di preammortamento: 5,00 %

Spese di istruttoria: € 5.000,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00

Imposta sostitutiva: € 1.250,00

Spese di consulenza: € 25.000,00

Importo rata trimestrale di preammortamento tecnico: € 4.146,52

Importo rata trimestrale di preammortamento: € 6.252,50

Importo prima rata trimestrale di ammortamento: € 24.109,64

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni:

Importo prima rata trimestrale di ammortamento: € 24.920,01

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni:

Importo prima rata trimestrale di ammortamento: € 22.626,00

Il TAEG sopra indicato non comprende il costo della garanzia SACE, in quanto costo variabile, determinato da SACE solo in seguito al completamento dell'attività istruttoria.
Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella sottostante alla voce "Altro".

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE				
VOCI		COSTI		
Importo finanziabile		Minimo 500.000,00 – massimo 5.000.000,00 euro		
Durata		Minimo 24 mesi Massimo 96 mesi – compreso l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi (oltre al preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla Data di Erogazione del finanziamento).		
Decorrenza ammortamento		Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine del periodo di preammortamento, se previsto		
TASSI	Tipologia tasso (1)		Tasso Variabile	
	Tasso di interesse nominale annuo		5,00 %	
	Parametro di indicizzazione (2)		Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 1,50%	
	Spread		2,50% (al netto della quota parte della commissione relativa alla garanzia SACE)	
	Tasso di interesse di preammortamento (3)		5,00 %	
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	1,00% dell'importo finanziato	
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.	
		Altro	L'acquisizione della garanzia prevede il pagamento a SACE, per il tramite della Banca, di una commissione, quale corrispettivo per l'emissione di ciascuna. La commissione è calcolata sull'importo garantito e sarà inclusa nel tasso di interesse applicato al finanziamento in più soluzioni corrispondendo entro ciascuna Data di Pagamento gli importi della Remunerazione SACE <i>Running</i> dovuti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento. La commissione, avente valore di mercato, può variare in funzione della durata del finanziamento, del momento specifico del mercato e verrà applicata allo Spread quale specifica quota parte dello stesso. Su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%.	
			Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (4): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima).	
			1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150,00)	
		Costi per la sottoscrizione del contratto con tecniche di comunicazione a distanza	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
			Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI

Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	Euro 0,00	
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00	
	Invio comunicazioni	Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
		Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
		Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.	
		Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):	
		Raccomandata	Euro 6,50
		Raccomandata A.R.	Euro 8,00
		Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.	
	Sospensione pagamento rate	Euro 0,00	
	Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00	
		Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell'importo rimborsato anticipatamente	

Piano di ammortamento

Parametro	Descrizione
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (5)	Italiano – Tasso frazionato
Tipologia di Rata (6)	Decrescente – posticipata
Periodicità delle rate (7)	Trimestrale (scadenza: fine trimestre solare)

(1) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il Tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + Spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il Tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il Tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

(2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro.

Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del *benchmark*, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione.

Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.

(3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il Tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".

(4) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(5) PIANO DI AMMORTAMENTO ITALIANO

Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Le rate sono decrescenti, ma potrebbero comunque subire variazioni conseguenti all'aumento del tasso di interesse. Per maggiori informazioni consultare la nota (6).

TASSO FRAZIONATO

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono applicati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

ANNO CIVILE

Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento secondo il metodo "anno civile" è effettuato mediante la seguente operazione: importo esposizione moltiplicato per il valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più Spread) moltiplicato per i giorni che compongono la rata del finanziamento diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

(6) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il Tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con Tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(7) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con il numero del giorno di calendario in cui è avvenuta l'erogazione della somma oggetto del prestito, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti, prevalgono su tale determinazione.

Se la scadenza della rata coincide con un giorno non lavorativo (per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività) l'addebito della rata viene effettuato nel primo Giorno Lavorativo precedente la scadenza.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/08/2026	2,50%
01/07/2026	2,40%
01/06/2026	2,30%
01/04/2026	2,20%
01/09/2025	2,10%

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 – come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

– per l'applicazione dell'Imposta Sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;

– per la non applicazione dell'Imposta Sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del Contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del Contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 (novanta) giorni

Disponibilità dell'importo: la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa Beneficiaria la somma oggetto del Prestito entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio della Garanzia da parte di SACE.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il Prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca la commissione contrattualmente prevista dal Contratto di Finanziamento indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE". L'estinzione anticipata da parte dell'Impresa Beneficiaria e la relativa data, dovranno essere tempestivamente comunicati a SACE dalla Banca e in ogni caso non dovrà essere consentito all'Impresa Beneficiaria di procedere all'estinzione totale o parziale del Finanziamento mediante modalità diverse dal pagamento in denaro, restando inteso che il pagamento da parte di qualsiasi Impresa Beneficiaria mediante autorizzazione di addebito dei conti correnti dalla stessa intrattenuti presso la Banca non costituirà violazione della presente disposizione.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento successivo alla concessione del Prestito e prima dell'erogazione dello stesso, senza preavviso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto contrattuale. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

La Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato dalla ricezione della comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro il termine indicato all'art. 2.4 del Contratto, della Garanzia e delle garanzie richieste;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, iscrizione del nominativo

del Cliente nell'archivio CAI, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale;

- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con effetto immediato dalla ricezione della comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri, anche al verificarsi di una o più delle seguenti casistiche:

- a) emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti del Cliente da parte del Prefetto o altra autorità italiana competente, fermo restando che al verificarsi di tale evento la Banca non sarà tenuta a effettuare ulteriori erogazioni a valere sul Finanziamento;
- b) inesattezza, non veridicità, non completezza e/o non accuratezza di alcuna dichiarazione, dato, informazione, documento, fornita dal, o per conto del, Cliente (e/o dall'eventuale Garante) alla Banca e a SACE, ai sensi del presente Contratto e/o della Richiesta di Finanziamento e/o dei relativi allegati;
- c) mancato o inesatto adempimento di uno qualsiasi degli obblighi e impegni di cui al presente Contratto e di cui alla Richiesta di Finanziamento e/o dei relativi allegati;
- d) perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste;
- e) se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità precedentemente indicate o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della Garanzia;
- f) se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso cui è tenuto in forza del presente Contratto anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata;
- g) in caso di esito negativo della valutazione sull'idoneità dell'Operazione ai fini del Finanziamento e della Garanzia SACE;
- h) il venire meno, in tutto o in parte, della Garanzia SACE;
- i) previste dal Contratto di Finanziamento o dalle Condizioni Generali.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. – Sede di Brescia – Ufficio Reclami – Via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it* o posta elettronica ordinaria all'indirizzo *e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com*;
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 (quindici) giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate operative.
- 2) 60 (sessanta) giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 (sessanta) giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito [internet www.conciliatorebancario.it](http://internet.wwww.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito [internet www.conciliatorebancario.it](http://internet.wwww.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B5.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS); per sapere come rivolgersi all'AAS si può consultare il sito <https://www.arbitroassicurativo.org/> oppure consultare il *link* dedicato sul sito internet della Banca <https://www.bancavalsabbina.com/la-banca/reclami/>.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'AAS, nelle modalità indicate al precedente comma C1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In ogni caso il Cliente può fare reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> nella sezione "guida ai reclami", dove si possono ottenere le informazioni necessarie.

C6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

Le guide e le brochure (tra cui le indicazioni per inoltrare un ricorso) relative all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'Arbitro Assicurativo (AAS) sono disponibili nella sezione "Reclami, inoltri e guide pratiche" del sito internet della Banca, indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del frontespizio del presente documento.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del Contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del Contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

VOCE	DESCRIZIONE
Autocertificazione	Indica l'Autocertificazione allegata alla Richiesta di Finanziamento (quale allegato B) in cui sono identificate le operazioni oggetto di Finanziamento.
Codice Unico Identificativo	Indica il Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE, comunicato alla Banca mediante il portale <i>online</i> qualora l'istruttoria di SACE su una Richiesta di Garanzia SACE si concluda positivamente.
Condizioni Generali	Indica la versione tempo per tempo vigente e disponibile in copia presso il sito internet ufficiale di SACE all'indirizzo www.sace.it .
Contratto di Finanziamento o Contratto	Indica il Contratto di Finanziamento sottoscritto tra la Banca e l'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento.
Data di Erogazione	Indica ciascun giorno in cui la Banca ha provveduto a erogare, in tutto o in parte, l'importo finanziato, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia.
Data di Pagamento	Indica la data che cade entro il 20° (ventesimo) giorno consecutivo successivo a ogni Data di Riferimento.
Data di Riferimento	Indica l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.
Debito Garantito	Indica, ai fini dell'applicazione della Percentuale Garantita, l'importo in linea capitale di ciascun Finanziamento che residua alla data dell'ultimo pagamento regolarmente effettuato dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, maggiorato dagli interessi.
Garante	Indica il soggetto che presta garanzie personali o reali a beneficio della Banca a garanzia delle obbligazioni dell'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove presente.
Garanzia SACE	Indica la garanzia rilasciata da SACE aventi le caratteristiche di cui al presente foglio informativo e all'art. 3 (<i>Garanzia SACE</i>) delle Condizioni Generali.
Giorno Lavorativo	Indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l'esercizio della loro normale attività.
Importo Massimo Garantito	Indica l'Importo Massimo Garantito da SACE in linea di capitale e Interessi ai sensi di ciascuna Garanzia SACE.
Imposta sostitutiva	Indica il regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 (diciotto) mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Interessi	Indica gli interessi dovuti dall'Impresa Beneficiaria alla Banca, ai sensi del Contratto di Finanziamento, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, al netto dell'eventuale Remunerazione SACE <i>Running</i> . Negli Interessi non sono inclusi tasse, interessi moratori ed ulteriori oneri, costi o penali.
Istruttoria	Indica le pratiche e le formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del Finanziamento.

VOCE	DESCRIZIONE
Mediatore Creditizio	Indica il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Normativa SACE	Indica (i) l'art. 6 del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (come di volta in volta modificato o integrato) (ii) l'art. 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (come di volta in volta modificato o integrato); (iii) l'art. 2 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (come di volta in volta modificato o integrato).
Operazioni	Indica le operazioni finanziate per mezzo dei proventi del Finanziamento come descritte nell'Autocertificazione.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Indica il parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Percentuale Garantita	Indica la quota in ogni caso non superiore al 70% del Debito Garantito ammessa a copertura ed indicata nella Garanzia SACE.
Periodo di Riferimento	Indica ciascun periodo di tre mesi che avrà inizio il giorno successivo a ciascuna Data di Riferimento e terminerà alla Data di Riferimento immediatamente successiva, fatta eccezione per il primo Periodo di Riferimento che avrà inizio dalla prima (o unica) Data di Erogazione e terminerà alla prima Data di Riferimento utile.
Periodo di Accumulo	Indica il periodo di tempo di 12 (dodici) mesi dalla data di adesione alle Condizioni Generali entro cui possono essere trasmesse le richieste di Garanzia SACE dalla Banca a SACE.
Piano di ammortamento	Indica il piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto.
Piano di ammortamento "italiano"	Indica la rata che prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
PMI	Indica un'impresa che è definita tale secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Preammortamento	Indica il periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Richiesta di Finanziamento	Indica la Richiesta di Finanziamento conforme ai modelli di cui all'allegato 2 alle Condizioni Generali.
Richiesta di Garanzia SACE	Indica la Richiesta di Garanzia SACE da effettuarsi da parte della Banca mediante il portale <i>online</i> e conforme al modello di cui all'allegato 4 alle Condizioni Generali.
Questionario di Addizionalità	Indica il questionario in formato <i>excel</i> (disponibile sul sito di SACE al seguente indirizzo: www.sace.it) contenente le dichiarazioni e informazioni richieste all'Impresa Beneficiaria in relazione all'Operazione oggetto del Finanziamento, ai fini della valutazione di addizionalità e della determinazione della Percentuale Garantita.
Quota capitale	Indica la quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Indica la quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Indica il pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

VOCE	DESCRIZIONE
Rata costante	Indica la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	Indica la somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	Indica la somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Remunerazione SACE Running	Indica la porzione di remunerazione dovuta a SACE in relazione a ciascuna Data di Riferimento in conformità all'art. 5 (<i>Remunerazione della Garanzia</i>) delle Condizioni Generali da calcolarsi come segue: Capitale x [percentuale di copertura SACE] % x (giorni/ [360/365]) x [Spread applicato dalla Banca come indicato nella richiesta di Garanzia] <i>bppa</i>).
Rimborso in un'unica soluzione	Indica l'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del Contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Segnalazioni negative	Indica (a) qualsiasi segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore o di altri enti creditizi (ad eccezione dei casi in cui tale soggetto non ne sia abilitato ai sensi della normativa applicabile) alla Centrale Rischi di Banca d'Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991): (i) "sofferenze"; (ii) "crediti passati a perdita"; (iii) "inadempimenti persistenti" e (iv) rapporto tra "totale sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo per cassa" superiore al 20% e (b) la segnalazione da parte del Soggetto Finanziatore (ove abilitato) alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella Variabile di Classificazione "inadempienze probabili".
Spese da Sostenere	Indica i costi e le Spese da Sostenere da parte dell'Impresa beneficiaria per le Operazioni come descritte nell'Autocertificazione.
Spese Sostenute	Indica i costi e le spese sostenuti con fondi propri dall'Impresa Beneficiaria (fatta eccezione per i costi e le spese connessi a esigenze di capitale circolante) per le Operazioni, come meglio descritte nell'Autocertificazione, non oltre 24 (ventiquattro) mesi antecedenti alla data della Richiesta di Finanziamento e nei limiti in cui almeno un importo pari al 20% del Finanziamento sia destinato a costi e/o Spese da Sostenere in relazione all'Operazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del Finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Indica il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del Finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Indica il rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Indica la maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un

VOCE	DESCRIZIONE
	margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.